*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 105° — Numero 111**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — Roma - Mercoledì, 6 maggio 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni) |
|---|---|
| Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio | Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio |

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



# PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

### Comunicato

Il 27 aprile 1964, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Nicos Kranidiotis, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Cipro.

(3904)

# LEGGI E DECRETI

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1964, n. 238.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della Parrocchia di Santa Maria, in località Sagrata del comune di Fermignano (Pesaro e Urbino), con la Parrocchia di Santo Stefano, in località Montelce dello stesso Comune.**

N. 238. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 24 settembre 1963, col quale è stata disposta l'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della Parrocchia di Santa Maria, in località Sagrata del comune di Fermignano (Pesaro e Urbino), con la Parrocchia di Santo Stefano, in località Montelce dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1964*
*Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 13.* — VILLA

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1964, n. 239.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della Parrocchia di San Lorenzo M., in frazione Rosano del comune di Vetto (Reggio Emilia), con la Parrocchia di Santo Stefano, in località Pineto dello stesso Comune.**

N. 239. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Reggio Emilia in data 11 luglio 1963, col quale è stata disposta l'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della Parrocchia di San Lorenzo M., in frazione Rosano del comune di Vetto (Reggio Emilia), con la Parrocchia di Santo Stefano, in località Pineto dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1964*
*Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 12.* — VILLA

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1964, n. 240.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Antonio da Padova, in località Montalbano del comune di Ferrara.**

N. 240. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ferrara in data 23 luglio 1957, integrato con due dichiarazioni del 13 settembre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Antonio da Padova, in località Montalbano del comune di Ferrara, ed al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1964*
*Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 14.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1964, n. 241.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Sant'Antonio Abate, sita nel comune di Santa Elisabetta (Agrigento).**

N. 241. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Sant'Antonio Abate, sita nel comune di Santa Elisabetta (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1964*
*Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 17.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1964, n. 242.

**Soppressione dell'Opera laicale o Fabbriceria della Chiesa di Santa Maria e San Giovanni, in Cascina (Pisa).**

N. 242. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa l'Opera laicale o Fabbriceria della Chiesa di Santa Maria e San Giovanni, in Cascina (Pisa).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1964*
*Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 16.* — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1964.

**Sostituzione di un membro del Comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale delle aziende private del gas, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 1° luglio 1955, n. 638, istitutiva del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas con gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto 2 settembre 1960 relativo alla costituzione del Comitato amministratore del Fondo di previdenza predetto;

Visto la nota n. 14304 del 3 febbraio 1964, con la quale la Federazione italiana lavoratori del gas-acquedotti designa il sig. Teresio Morra quale membro del Comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas in rappresentanza dei lavoratori delle aziende medesime, a seguito delle dimissioni del sig. Roberto Filippini;

Ritenuta l'opportunità di accettare le dimissioni del sig. Roberto Filippini e di procedere alla necessaria sostituzione;

Decreta:

Il sig. Teresio Morra è chiamato a far parte del Comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale delle aziende private del gas presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza dei lavoratori delle aziende private del gas ed in sostituzione del sig. Roberto Filippini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1964

*Il Ministro*: Bosco

(3860)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1964.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale «Cobevit» - confetti, della ditta Zenith, con sede in Milano.** (Decreto di revoca n. 3911/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 21 aprile 1950, con il quale è stato registrato al n. 1058/A, a nome della ditta Zenith, con sede in Milano, via Ampere n. 33, la specialità medicinale denominata «Cobevit» - confetti, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un controllo eseguito la composizione del prodotto è risultato non corrispondente a quella dichiarata (il contenuto in vitamina B1 è risultato inferiore del 31,7% al dichiarato) per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata «Cobevit», 20 confetti, registrata con decreto in data 21 aprile 1950 al n. 1058/A a nome della ditta Zenith di Milano e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I Medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il Medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1964

*Il Ministro*: MANCINI

(3749)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1964.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale «Biepafer» - sciroppo, della ditta FA.BO., con sede in Bologna.** (Decreto di revoca n. 3904/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 18 maggio 1953, con il quale è stata registrata al n. 2127 a nome della ditta Farmindustria Bologna FA-BO, con sede in Bologna, via Massarenti, 256, la specialità medicinale denominata «Biepafer» preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo eseguito, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (riscontrato il 60% in meno di vitamina B12) per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Biepafer » - flacone × g. 140, registrata con decreto in data 18 maggio 1953, al n. 2127 a nome della ditta Farmindustria Bologna FA-BO di Bologna e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I Medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il Medico provinciale di Bologna è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1964

*Il Ministro*: MANCINI

(3757)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1964.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Ferro - Atox » - confetti, della ditta Biotrading, con sede in Milano.** (Decreto di revoca n. 3903/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 29 aprile 1960, con il quale è stata registrata al n. 16874 a nome della ditta Biotrading Co., con sede in Milano, via Montenapoleone n. 20, la specialità medicinale denominata « Ferro-Atox » (già Ferroton) - confetti, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Considerato che, da un controllo eseguito la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (riscontrato un contenuto di ferro del 19% inferiore al dichiarato) per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Ferro-Atox (già Ferroton) - 30 confetti, registrata con decreto in data 29 aprile 1960 al n. 16874 a nome della ditta Biotrading Co. di Milano e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I Medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il Medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1964

*Il Ministro*: MANCINI

(3758)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1964.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Iodonimiz » - fiale, della ditta Nimiz, con sede in Milano.** (Decreto di revoca numero 3908/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 febbraio 1959, con il quale è stata registrata al n. 14787/A a nome della ditta Nimiz - Società italiana prodotti farmaceutici, via Generale Fara n. 8, con sede in Milano, la specialità medicinale denominata « Iodonimiz » - categoria fiale, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo eseguito la composizione del prodotto è risultato non corrispondente a quella dichiarata (infatti la concentrazione complessiva di nicotinamide e acido nicotinico è risultata inferiore del 35,75% al valore dichiarato, quella dell'acido p.aminobenzoico inferiore del 64,3%, ed il residuo secco è stato trovato inferiore del 42% alla somma dei componenti dichiarati) per cui ricorre l'applicazione dello art. 27 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Iodonimiz » per la confezione 20 fiale × 2 cc., registrata al n. 14787/A con decreto in data 10 febbraio 1959 a nome della ditta Nimiz Società italiana prodotti farmaceutici di Milano e preparati nella officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I Medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il Medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1964

*Il Ministro*: MANCINI

(3753)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1964.

**Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Consorzio produttori latte Valle del Sarno ed Agro Vesuviano », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati alla Società cooperativa « Consorzio produttori latte Valle del Sarno ed Agro Vesuviano », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), dalle quali si rileva che le attività dell'ente predetto sono insufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le Cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa «Consorzio produttori latte Valle del Sarno ed Agro Vesuviano», con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita in data 18 novembre 1958, per rogito notaio Giuseppe D'Alessandro, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Ugo Morante ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 aprile 1964

*Il Ministro*: Bosco

(3861)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1964.
**Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Genova per l'anno 1964.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Genova;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova;

Decreta:

*Articolo unico.*

La Deputazione della Borsa-merci di Genova per l'anno 1964, è composta come appresso:

*Membri effettivi*:
Basagni dott. Angelo
De Gribaldi cav. Mario
Badino cav. uff. Mario
Molinari dott. comm. Rino
Gasparini dott. comm. Mario
Albites cav. Tito
Cambiaso dott. Giuseppe

*Membri supplenti*:
Dellepiane dott. Giuseppe
Rossi Ettore
Anfossi dott. Carlo

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 aprile 1964

*Il Ministro*: Medici

(3810)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 30 aprile 1964:

Holler Remo, notaio residente nel comune di Castelbaldo, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Este, stesso distretto.

Laurino Gaetano, notaio residente nel comune di Mogliano, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Santa Maria di Licodia, distretto notarile di Catania.

Sartini Arnaldo, notaio residente nel comune di Massarosa, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Viareggio, stesso distretto.

Danielli Mario, notaio residente nel comune di Apiro, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Montefiore dell'Aso, distretto notarile di Ascoli Piceno.

(3909)

### Revoca di trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 27 aprile 1964, è revocato il decreto ministeriale 12 marzo 1964 nella parte che dispone il trasferimento del notaio Pasqualucci Evandro nel comune di Teramo, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Chiusdino, distretto notarile di Siena.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1964, è revocato il decreto ministeriale 12 marzo 1964 nella parte che dispone il trasferimento del notaio Ricciardulli Nicola nel comune di Matera, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Rotondella, distretto notarile di Matera.

(3910)

### Cessazione di notaio dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 aprile 1964 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il sottoindicato notaio è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 5 maggio 1964 in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Pellizzieri Francesco, residente nel comune di Mammola, distretto notarile di Locri.

(3868)

---

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare una porzione d'immobile sito in Ferrara.

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.IV.A.25/3215 del 27 aprile 1964, sentito il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Ferrara, via C. Mayr e via Porta San Pietro, di proprietà dei signori Franchini Flavio e Zucchini Nadir, per un prezzo non superiore a L. 44.047.200 (quarantaquattromilioniquarantasettemiladuecento).

(3908)

### Autorizzazione al comune di Assoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1964, il comune di Assoro (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.383.614, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3851)

**Autorizzazione al comune di Agira ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1964, il comune di Agira (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.666.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3852)

**Autorizzazione al comune di Valguarnera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1964, il comune di Valguarnera (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.050.294, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3853)

**Autorizzazione al comune di Cutro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1964, il comune di Cutro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.344.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3854)

**Autorizzazione al comune di Valverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1964, il comune di Valverde (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3855)

**Autorizzazione al comune di Castellina Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1964, il comune di Castellina Marittima (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.580.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3856)

**Autorizzazione al comune di Napoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1964, il comune di Napoli, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 340.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3857)

**Autorizzazione al comune di Perugia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1964, il comune di Perugia, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 30.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3858)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della seconda cattedra di « Elettrotecnica » presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino, è vacante la seconda cattedra di « Elettrotecnica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3935)

**Vacanza della cattedra di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Cagliari.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari è vacante la cattedra di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare la proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3936)

**Vacanza della cattedra di « Agronomia generale e coltivazioni erbacee » presso la Facoltà di agraria della Università di Padova.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di agraria dell'Università di Padova è vacante la cattedra di « Agronomia generale e coltivazioni erbacee », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare la proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3937)

**Vacanza delle cattedre di « Filologia germanica » e « Letteratura italiana » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Firenze.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Firenze, sono vacanti le cattedre di « Filologia germanica » e « Letteratura italiana », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre predette, dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3938)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE DI BARI

**Approvazione del piano di zona del comune di Brindisi**

Con decreto provveditoriale del 24 aprile 1964, n. 9105, è stato approvato il piano delle zone del comune di Brindisi, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data del decreto stesso.

(3867)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 442 mod. 241 D.P. — Data: 20 maggio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Palermo — Intestazione: Dragotto Corrado, nato a Palermo il 26 gennaio 1902, e Dragotto Giuditta Lucia, nata a Palermo il 15 maggio 1904 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 304.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 443 mod 241 D.P. — Data: 20 maggio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Palermo — Intestazione: Dragotto Corrado, nato a Palermo il 26 gennaio 1902, e Dragotto Giuditta Lucia, nata a Palermo il 15 maggio 1904 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 305.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 59 mod. 241 D.P — Data: 28 dicembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Ravenna — Intestazione: Dall'Arancio Vincenzo, nato ad Alfonsine il 19 settembre 1892 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale lire 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 mod. 241 D.P. — Data: 23 ottobre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Lecce — Intestazione: Notaio Bruno Franco da Lecce — Titoli del Debito pubblico: al portatore 30 — Capitale L. 6.925.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 mod. 241 D.P. — Data: 25 agosto 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Cosenza — Intestazione: Laurito Rachele in Russo, nata a Lungro il 14 giugno 1875 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 19 — Capitale L. 196.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 89 mod. 241 D.P. — Data: 4 febbraio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Agrigento — Intestazione: Barone Paolo di Francesco — Titoli del Debito pubblico: nominativi 4 — Capitale L. 9.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 aprile 1964

*Il direttore generale reggente*: GRECO

(3370)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 86

### Corso dei cambi del 5 maggio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,85 | 624,85 | 624,79 | 624,90 | 624,82 | 624,83 | 624,80 | 624,87 | 624,83 | 724,85 |
| $ Can. | 577,63 | 578,30 | 578,50 | 578,30 | 577,10 | 577,75 | 578,20 | 577,65 | 577,75 | 578,10 |
| Fr Sv. | 144,81 | 144,80 | 144,82 | 144,83 | 144,80 | 144,81 | 144,80 | 144,82 | 144,81 | 144,80 |
| Kr D. | 90,59 | 90,55 | 90,575 | 90,565 | 90,60 | 90,56 | 90,54 | 90,58 | 90,56 | 90,56 |
| Kr N. | 87,44 | 87,42 | 87,44 | 87,455 | 87,40 | 87,43 | 87,435 | 87,45 | 87,43 | 87,43 |
| Kr. Sv. | 121,68 | 121,64 | 121,65 | 121,635 | 121,65 | 121,68 | 121,625 | 121,67 | 121,68 | 121,67 |
| Fol. | 172,95 | 173,09 | 173,125 | 173,10 | 172,90 | 172,94 | 173,09 | 173 — | 172,94 | 173,04 |
| Fr B. | 12,55 | 12,552 | 12,5575 | 12,55625 | 12,55 | 12,55 | 12,5515 | 12,55 | 12,55 | 12,555 |
| Franco francese | 127,52 | 127,52 | 127,535 | 127,535 | 127,53 | 127,51 | 127,51 | 127,52 | 127,51 | 127,52 |
| Lst | 1749,50 | 1749,50 | 1749,40 | 1749,55 | 1749 — | 1749,40 | 1749,375 | 1749,55 | 1749,40 | 1749,55 |
| Dm. occ. | 157,24 | 157,24 | 157,23 | 157,26 | 157,22 | 157,22 | 157,2225 | 157,25 | 157,22 | 157,23 |
| Scell. Austr. | 24,18 | 24,17 | 24,175 | 24,175 | 24,15 | 24,17 | 24,17875 | 24,18 | 24,17 | 24,18 |
| Escudo Port. | 21,81 | 21,81 | 21,80 | 21,82 | 21,90 | 21,82 | 21,805 | 21,82 | 21,82 | 21,81 |

### Media dei titoli del 5 maggio 1964

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 108,575 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 94,65 |
| Id 3,50 % (Ricostruzione) | 78,725 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 93,825 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 88,125 |
| Id 5 % (Città di Trieste) | 89,35 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 88,025 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965) | 98,775 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 98,95 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 98,95 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 98,75 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 99,025 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 99,30 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 98,025 |

*Il Contabile del portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 5 maggio 1964

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,85 |
| 1 Dollaro canadese | 578,25 |
| 1 Franco svizzero | 144,815 |
| 1 Corona danese | 90,552 |
| 1 Corona norvegese | 87,445 |
| 1 Corona svedese | 121,63 |
| 1 Fiorino olandese | 173,095 |
| 1 Franco belga | 12,554 |
| 1 Franco francese | 127,522 |
| 1 Lira sterlina | 1749,462 |
| 1 Marco germanico | 157,241 |
| 1 Scellino austriaco | 24,177 |
| 1 Escudo Port. | 21,812 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Concorso per il conferimento di undici posti di operaio comune nelle Scuole di polizia, indetto con decreto ministeriale 18 febbraio 1964.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 12 febbraio 1960, n. 86, con la quale è stata revisionata la tabella organica degli operai permanenti delle Scuole di polizia;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Considerato che, effettuate le riserve di legge, sono attualmente vacanti undici posti di operaio comune nel ruolo degli operai permanenti delle Scuole di polizia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti degli aspiranti, per il conferimento di undici posti di operaio comune nelle Scuole di polizia.

Degli undici posti per operaio comune, sei sono riservati agli operai dello Stato delle categorie inferiori.

I posti riservati che non venissero coperti dagli aventi diritto, saranno conferiti agli altri candidati, risultati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso suddetto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*a*) cittadinanza italiana;

*b*) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo quanto stabilito al successivo art. 3;

*c*) buona condotta;

*d*) idoneità fisica al lavoro e al servizio;

*e*) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria.

Non potranno conseguire, in nessun caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età previsto all'art. 2, lettera *b*) è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

*b*) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

*c*) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento degli ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

*d*) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

*e*) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

*f*) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1950 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

*g*) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

*h*) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

*i*) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

*l*) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 3);

*m*) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

*n*) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

*a*) ove occorra, per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

*b*) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1148, art. 5);

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9), nonchè per le categorie ad essi assimilate, e cioè:

*a*) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

*b*) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

*c*) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

*d*) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539, e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18) e i mutilati e invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

*e*) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

*f*) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

*g*) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

*h*) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo

e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

i) per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11 della tabella stessa;

6) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938, al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

8) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 7) e 8) che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti civili di ruolo ordinario o dei ruoli aggiunti;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

L'Amministrazione potrà accertare direttamente il possesso del requisito dell'idoneità fisica, nei riguardi dei vincitori del concorso.

Art. 5

Le domanda di ammissione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, redatte su carta da bollo da L. 200, conformemente al modello allegato, dovranno essere presentate o fatte pervenire direttamente allo stesso Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, entro il termine perentorio di giorni quaranta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale della pubblica sicurezza.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il cognome ed il nome:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) titolo di studio;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) titoli che danno diritto ad elevazioni del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere quasiasi residenza e la elencazione dei documenti allegati per gli effetti di cui al successivo art. 6.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio.

Art. 6.

Il concorso si effettua mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti.

A tal fine, gli aspiranti stessi produrranno, a corredo della domanda di ammissione al concorso, tutti quei documenti che ritengano utili nella valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria e, in particolare, eventuali stati di servizio, per coloro che abbiano svolto mansioni di salariati alle dipendenze di enti pubblici.

Art. 7.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sarà dato dalla Commissione prevista dal quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i concorsi di ammissione alle carriere del personale ausiliario dello Stato.

Art. 8.

La Commissione di cui all'articolo precedente, determinerà i criteri da seguire nella valutazione dei requisiti e dei titoli prodotti e formerà la graduatoria degli idonei.

Art. 9.

A parità di merito, l'operaio dello Stato precede nella graduatoria i candidati esterni.

Inoltre, a parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine, i candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza o precedenza, ove non abbiano già prodotto tali titoli ai fini di cui al secondo comma del precedente art. 6.

In particolare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti od assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo;

*b*) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazioni nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

*c*) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*d*) i mutilati ed invalidi della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e invalidi in occasione di azioni singolo o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e i mutilati e invalidi civili, l'attestazione di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, in bollo;

*e*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

*f*) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*g*) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

*h*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che la madre o il padre fruiscono di pensione;

*i*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato in carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*l*) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° gennaio 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

*m*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

*n*) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

*o*) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

*p*) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

*q*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*r*) i capi di famiglia numerosa dovranno fare risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

*s*) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori, dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del seguente art. 10;

*t*) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo, dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, su carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del seguente art. 10;

*u*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche

d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'assunzione.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) certificato di compimento dell'istruzione elementare, in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 3;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 9;

3) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego e che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine dal candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato stesso deve inoltre contenere l'annotazione prevista dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, e tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

*a*) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in bollo, rilasciato dalla autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

*b*) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

*c*) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

*d*) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio, come al n. 1) del secondo comma;

3) certificato medico, come al n. 1) del secondo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, od in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 7) del secondo comma. In sostituzione di essi, produranno un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre su carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

Art. 11.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 9, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 10, e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo il punteggio riportato da ciascun concorrente nella valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve di posti previste dall'art. 1 del presente decreto, nonchè di quelle previste dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, degli ex combattenti e categorie assimilate.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno. Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun titolo a coprire i posti che si rendessero eventualmente vacanti successivamente.

Art. 14.

Il direttore di Divisione personale di pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 febbraio 1964

*Il Ministro*: TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1964*
*Registro n. 10 Interno, foglio n. 150.* — DI STEFANO

---

ALLEGATO

(Modello della domanda in carta da bollo da L. 200)

*Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale* — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . .
nato il . . . . . . . . . . . . . . . . .
e residente a . . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di undici posti di operaio comune nelle Scuole di polizia.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) di essere nei riguardi degli obblighi militari in posizione di . . . . . . . .;

5) di essere disposto a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Con osservanza

. . . . . ., addì . . . . . . . . .

Firma e indirizzo

. . . . . . . . . . . .

Autentica della firma

. . . . . . . . . . . .

---

*N.B.* — *A*) Gli aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età, devono indicare in base a quale titolo previsto dall'art. 3 del bando di concorso, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

*B*) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

*C*) Gli aspiranti devono elencare i documenti allegati agli effetti della valutazione comparativa dei titoli, prevista dall'art. 6 del bando.

(3145)

**Concorso per esami per il conferimento di trentaquattro posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1964.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 20 febbraio 1958, n. 98, concernente la istituzione del ruolo della carriera di concetto dei segretari di polizia, presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1956, n. 1507 e 24 gennaio 1962, n. 46, che hanno prorogato le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, che reca norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Accertato che nel predetto ruolo sono attualmente disponibili ventiquattro posti e che altri dieci posti si renderanno disponibili entro il periodo di sei mesi successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio;

Decreta:

*Posti a concorso*

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di trentaquattro posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 2.

Dei suddetti trentaquattro posti:

*A*) tre sono riservati a favore dei candidati che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca, di cui all'art. 9, e che risultino idonei nelle prove obbligatorie, di cui all'art. 8, nonchè a favore dei candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove obbligatorie di cui al citato art. 8 e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 9;

*B*) undici sono riservati a favore del personale della carriera di archivio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 20 febbraio 1958, n. 98, ed in possesso dei prescritti requisiti.

Non possono usufruire di tale riserva gli impiegati che non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi per l'ammissione alla carriera dei segretari di polizia.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*) saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

*Requisiti per l'ammissione*

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A*) diploma di istituto d'istruzione secondaria di 2° grado;

*B*) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Tale limite massimo di età è elevato ad anni 37:

*a*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

*b*) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

*d*) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

*e*) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

*f*) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione di età eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti da abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

Il limite massimo di età è elevato, inoltre, ad anni 55:

*g*) per i mutilati ed invalidi di guerra e assimilati, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e per i mutilati o invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria 9ª o nelle voci da tre a sei della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176; e per i mutilati e invalidi civili;

Il limite massimo di età è elevato ad anni 45:

*h*) per il personale licenziato dagli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è, infine, elevato:

*i*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*l*) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *i*) si cumula con quella di cui alla lettera *l*) ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *e*), purchè non si superino complessivamente i 40 anni.

Le elevazioni di cui alle lettere *g*) ed *h*) assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età:

*m*) per gli aspiranti che siano impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti nelle Amministrazoni dello Stato, nonchè salariati di ruolo dello Stato;

*n*) per gli aspiranti in servizio effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in possesso del prescritto titolo di studio;

*C*) cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*D*) buona condotta;

*E*) idoneità fisica all'impiego.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera esecutiva della Amministrazione statale che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

*Presentazione delle domande - Termini e modalità*

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, redatta su carta da bollo da L. 200 conformemente al modello allegato, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente allo stesso Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, entro il termine perentorio di giorni cinquanta che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale della pubblica sicurezza.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al cognome e nome:

1) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dalla lettera *B*) del precedente art. 3 hanno diritto all'elevazione o alla esenzione dal limite di età;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporto di pubblico impiego.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la dichiarazione esplicita che il candidato non è iscritto ad alcun partito politico, oppure, in caso di iscrizione a partito, di essere disposto a dare le dimissioni dal partito stesso, ove consegua la nomina.

Nella domanda dovrà farsi espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese o tedesca) scelta dal candidato per la prova obbligatoria, ed inoltre dovrà farsi esplicita richiesta delle singole prove facoltative che il candidato intenda, eventualmente, sostenere (stenografia, lingue straniere — francese, inglese o tedesca — diverse da quella scelta come obbligatoria).

I candidati che desiderano concorrere anche ai tre posti riservati di cui alla lettera *A*) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno farne richiesta nella domanda stessa, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendono sostenere in tedesco tutte le prove di esame.

I candidati, appartenenti alla carriera d'archivio della pubblica sicurezza, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 20 febbraio 1958, n. 98, che desiderano concorrere agli undici posti riservati di cui alla lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio.

*Commissione giudicatrice*

Art. 7.

Con successivo decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

*Prove di esame*

Art. 8.

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte avranno per oggetto:

a) elementi di diritto pubblico e di diritto privato;

b) un tema di cultura riguardante problemi ed aspetti della vita contemporanea.

La prova orale avrà per oggetto:

1) le materie della prima prova scritta;

2) legislazione fondamentale amministrativa, con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza;

3) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

4) nozioni di diritto tributario;

5) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco), a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di sapere tradurre correntemente dall'italiano in francese o dall'inglese o dal tedesco in italiano.

Prove facoltative:

a) stenografia;

b) lingua straniera (francese, inglese o tedesco) diversa da quella prescelta come obbligatoria.

Art. 9.

I candidati che concorrono ai tre posti riservati di cui all'art. 2, lettera A) del presente decreto, devono sostenere, oltre alla prova orale, una prova scritta di lingua tedesca, dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato.

Sarà consentito l'uso del vocabolario.

I candidati che oltre a concorrere ai tre posti riservati di cui al richiamato art. 2, hanno chiesto di sostenere in lingua tedesca tutte le prove obbligatorie d'esame, dovranno, in luogo della prova scritta e orale di tedesco, prevista dal comma precedente, dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana, mediante una prova scritta ed orale di questa lingua. La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco.

Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

La prova scritta e quella orale di lingua tedesca o di lingua italiana terranno luogo, per i candidati aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 2, lettera A), della prova orale obbligatoria di lingua, prescritta al n. 5) del precedente art. 8.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo nella sede e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 11.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che riporteranno la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale, ne verrà data comunicazione, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non otterrà la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano la prova facoltativa in lingue straniere diverse da quella scelta come obbligatoria e dimostrino di saperle parlare e scrivere correntemente, può essere attribuito un maggior punteggio fino a 10 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano lodevolmente la prova facoltativa di stenografia, può essere attribuito un maggior punteggio fino a 1,66 cinquantesimi.

Art. 12.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno di essi riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo del Ministero.

*Titoli di precedenza o di preferenza*

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, entro il termine di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti e gli altri ritenuti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e appartenenti a categorie assimilate, dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta da bollo da L. 200, attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati o invalidi di guerra, dovranno produrre il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale, al quale deve essere allegato un documento che dia la prova della corresponsione degli assegni di convalescenza da parte dell'autorità militare e della riconosciuta dipendenza da causa di servizio di guerra da parte del distretto militare o dell'ospedale militare oppure il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure la dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria, o lo estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, nonchè la dipendenza da causa di servizio, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli orfani dei caduti in guerra dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, comprovante tale loro qualifica. In questa categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

h) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

i) i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un

certificato, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli degli invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter*, rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

*l*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante l'attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

*m*) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 200, rilasciato da sindaco del Comune di residenza;

*n*) i capi di famiglia numerosa dovranno fare risultare dallo stato di famiglia di cui alla lettera precedente, che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

*o*) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre l'attestazione di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, in carta da bollo da L. 200.

Ogni altro titolo di preferenza previsto dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrà essere provato esibendo idonea documentazione.

*Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria*

Art. 14

La votazione complessiva degli esami è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato, tenuto conto delle preferenze di legge, viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 15

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A parità di merito varranno, in quanto applicabili, le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

*Presentazione dei documenti da parte dei vincitori*

Art. 17.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, nel termine di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da lire 200, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°.

I concorrenti, i quali abbiano superato il 32° anno di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei titoli previsti dalla lettera *B*) dell'art. 3 del presente decreto, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza o precedenza di cui all'art. 13;

*b*) titolo originale di studio o copia autentica rilasciata da notaio in carta da bollo da L. 200, ovvero il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

*c*) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 200;

*d*) certificato, in carta da bollo da L. 200, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 200;

*f*) certificato, in carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo all'impiego messo a concorso.

Il detto certificato dovrà contenere, altresì, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico, prescritto dall'art. 7, primo comma, della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Per coloro che siano invalidi di guerra o che appartengano ad altre categorie assimilate agli invalidi di guerra o che siano invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni proprie dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i vincitori del concorso per i quali lo ritenga necessario;

*g*) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa e personale del C.E.M.), in bollo da L. 200 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, in bollo da L. 200, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di visita di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi possono produrre, in luogo del documento di cui sopra, un certificato in carta da bollo da L. 200, del comando del Corpo al quale appartengono;

*h*) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare su carta da bollo da L. 200, rilasciata dalla Amministrazione dalla quale dipendono. In detto documento devono risultare le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 18.

L'Amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

Art. 19.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 17 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione di cui al primo comma dello stesso art. 17.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *f*), *g*) ed *h*) dell'art. 17.

Il personale in servizio effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è esentato dal produrre i documenti di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 17, sostituendoli con una dichiarazione del comandante del Reparto da cui risulti la buona condotta.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo del documento di cui alla lettera *g*) del precedente articolo 17, un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Soltanto i candidati iscritti nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 17, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Art. 20.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 13, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 17, e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi indetti da altre Amministrazioni dello Stato.

*Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio*

Art. 21.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvederà alla nomina dei vincitori del concorso con decreto ministeriale.

Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero eventualmente vacanti successivamente.

Art. 22.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari di polizia in prova.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1964

*Il Ministro*: TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 25 *marzo* 1964
*Registro n.* 10 *Interno, foglio n.* 148. — DI STEFANO

ALLEGATO

Modello della domanda
(carta bollata da L. 200)

*Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale.* — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . nato il a e residente . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di trentaquattro posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . .;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) di essere in possesso del diploma di . . . . . . conseguito presso . . . . . . . . . .;

5) di avere adempiuto agli obblighi militari (ovvero di essere, nei riguardi degli obblighi militari, in posizione di . . . . . . . . . . . .);

6) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingua . . . . . . . . . . . .;

7) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

8) di non essere iscritto ad alcun partito politico.

Con osservanza.

. . . . . . . ., addì . . . . . . . .

Firma e indirizzo
. . . . . . . . . . . . . . .

Autentica della firma
. . . . . . . . . . . . . . .

*N.B.* - *A*) Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, devono indicare in base a quali titoli previsti dalla lettera *B*) dell'art. 3 del bando di concorso, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

*B*) Gli aspiranti che siano impiegati delle carriere esecutive delle Amministrazioni statali con qualifica non inferiore a quella di archivista, devono dichiarare la qualifica che in atto rivestono e inoltre, di essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

*C*) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

*D*) Gli aspiranti che intendano concorrere ai tre posti riservati di cui alla lettera *A*) dell'art. 2 del bando di concorso, devono dichiarare di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua tedesca.

*E*) Gli aspiranti, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai posti riservati di cui alla lettera *A*) dell'art. 2 del bando di concorso e desiderano effettuare tutte le prove obbligatorie di esame in tedesco, dovranno farne espressa richiesta nella domanda dichiarando, altresì, di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua italiana.

*F*) Gli aspiranti dovranno fare esplicita richiesta delle singole prove d'esame facoltative che intendono eventualmente sostenere (stenografia — lingue straniere: francese, inglese e tedesco — diverse da quella scelta come obbligatoria).

(3147)

## MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a centoventi posti di operai di 1ª, 2ª e 3ª categoria nell'Amministrazione militare marittima, indetto con decreto ministeriale 6 agosto 1962 e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 261 del 16 ottobre 1962.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del decreto ministeriale 6 agosto 1962, si dà notizia che in allegato al Foglio d'ordini n. 30 in data 15 aprile 1964 del Ministero della difesa-Marina, è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1964, registro n. 17 Difesa-Marina, foglio n. 89 che approva la graduatoria di merito, nonchè quella dei vincitori e degli idonei del concorso a centoventi posti di operai di 1ª, 2ª e 3ª categoria nell'Amministrazione militare marittima indetto, con decreto ministeriale 6 agosto 1962 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 16 ottobre 1962.

(3789)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.